



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
nella seduta del 17 marzo 2022

Considerato

- che il Consiglio Giudiziario nella seduta plenaria del 28 novembre 2013 prese atto del “*Codice di condotta per i giudici sammarinesi*”, elaborato dagli stessi Giudici sulla base delle previgenti leggi di ordinamento giudiziario, al fine di rafforzare la consapevolezza dei Magistrati sui doveri e sulla consapevolezza del valore assoluto dell’indipendenza e dell’imparzialità perché, con i loro comportamenti, non pregiudichino la stima, il rispetto e la fiducia di cui deve godere l’Ordine Giudiziario;
- che l’approvazione della nuova legge di Ordinamento Giudiziario (Legge Costituzionale 7 dicembre 2021, n. 1), conformata agli standard internazionali sull’indipendenza dei giudici e sulla *rule of law*, impone una profonda rivisitazione di tale codice di condotta, per rafforzarne la portata mediante più specifiche indicazioni;
- che lo statuto di indipendenza dei Magistrati, correlato alla regolamentazione dei loro diritti, doveri e responsabilità, trova le sue fonti di più alto livello nell’art. 3 della Dichiarazione dei Diritti, nell’art. 1 della l. cost. di Ordinamento Giudiziario n. 1 del 2021, nella Magna Carta dei Giudici adottata il 17/11/2010 dal Consiglio Consultivo dei Giudici Europei e nella Racc. CM/Rec (2010) 12 adottata in pari data dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che al par. 11 avverte: “*l’indipendenza esterna dei giudici non è una prerogativa o un privilegio accordati nel loro interesse personale ma nell’interesse dello Stato di diritto e di ogni persona che richieda e attenda una giustizia imparziale. L’indipendenza dei giudici deve essere considerata una garanzia di libertà, di rispetto dei diritti dell’uomo e dell’applicazione imparziale del diritto. L’imparzialità e l’indipendenza dei giudici sono essenziali per garantire la parità delle parti dinanzi ai tribunali*”;
- che, benché l’inadempimento dei doveri dei Magistrati, ora dettagliato nell’art. 12 Legge Costituzionale n. 1/2021, possa essere fonte di responsabilità disciplinare, gli standard internazionali attribuiscono rilievo ai Codici Etici di condotta professionale ed extraprofessionale, elaborati direttamente dai Magistrati. La Racc. CM/Rec (2010) 12 stabilisce che “*nella loro attività i giudici devono essere guidati da principi deontologici di condotta professionale. Tali principi ricomprendono doveri suscettibili di sanzione disciplinare, ma forniscono anche indicazioni ai giudici sul come comportarsi*” (par. 72); “*tali principi devono essere sanciti in codici di etica giudiziaria che debbono ispirare pubblica fiducia nei giudici e nella magistratura. I giudici devono assumere il ruolo principale nella preparazione di tali codici*” (par. 73); “*I giudici devono poter richiedere pareri su temi deontologici ad un organo nell’ambito della magistratura*” (par. 74). Il par. 18 della Magna Carta prevede che “*l’azione dei giudici deve essere guidata da principi di deontologia, distinti da norme disciplinari. Tali principi devono emanare, quanto a redazione, dagli stessi giudici e debbono costituire oggetto della loro formazione*”;



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

- che l'art. 15, comma 12, Legge Costituzionale n. 1/2021 affida al Consiglio Giudiziario il compito di approvare *“un codice etico dei Magistrati”*, i quali sono chiamati a partecipare alla sua redazione;

Ciò premesso

IL CONSIGLIO GIUDIZIARIO

- ai sensi dell'articolo 15, comma 12, della Legge Costituzionale 7 dicembre 2021 n.1;

all'unanimità

delibera

l'adozione del Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi, proposto all'esito della consultazione di tutti i Magistrati, i quali si impegnano ad osservarlo nel testo di seguito riportato.

Precisa che

- il Codice è costituito da regole di condotta deontologiche, che devono trovare applicazione assieme a tutti i principi contenuti nella Magna Carta dei Giudici e nelle Raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, alle norme costituzionali, legislative, regolamentari ed alle disposizioni interne. Tali regole non possono essere invocate al fine di interferire sulla indipendenza e sull'imparzialità che i Giudici devono serbare nel processo decisionale;
- si tratta di autonome linee guida per elevare gli standard di condotta, le cui violazioni non assumono automatico rilievo disciplinare, dovendosi sempre tenere in considerazione la gravità del comportamento, l'elemento psicologico e gli effetti, né possono ex se costituire il presupposto della responsabilità civile o penale del Magistrato. L'adempimento formale delle regole non può essere tuttavia invocato quale giustificazione per la violazione di altri e diversi doveri.



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

CODICE ETICO DEI MAGISTRATI SAMMARINESI

Art. 1

(Valori fondamentali)

1. Il Magistrato deve tenere e mantenere sia nell'esercizio delle funzioni che nella vita privata comportamenti consoni al ruolo ricoperto, e la sua condotta deve essere irreprensibile.
2. Il Magistrato garantisce e difende l'indipendente e imparziale esercizio delle sue funzioni e cura di mantenerne intatta l'immagine.
3. Nello svolgimento delle sue funzioni e in ogni comportamento professionale il Magistrato agisce in maniera disinteressata, tenendo alti i valori dell'indipendenza e dell'imparzialità; la sua condotta deve essere ispirata al decoro personale e riflettere l'equidistanza dalle parti, il distacco dalle vicende oggetto dei procedimenti e non essere ispirata da condizionamenti, pregiudizi o tendenziosità di qualsiasi genere.
4. Il Magistrato evita qualsivoglia coinvolgimento in centri o aggregazioni di potere o di orientamento, specialmente partitici o di affari, quand'anche leciti e manifesti, che possono compromettere anche solo l'immagine della sua indipendenza e imparzialità.
5. Il Magistrato si astiene dal partecipare ad attività extragiudiziarie pure consentite dalla legge che possano tuttavia compromettere la dignità dell'ufficio, interferire con l'adempimento dei suoi doveri, avere effetti negativi o compromissori sulla sua imparzialità. Non può utilizzare le risorse ed i dipendenti del Tribunale per attività extragiudiziarie.
6. Il Magistrato deve osservare quanto stabilito in base alla legge sulle incompatibilità ed evitare comunque i conflitti di interesse, valutando sempre con attenzione la ricorrenza di situazioni di astensione per gravi ragioni di opportunità.
7. È in via generale consentita la partecipazione come ospite o relatore ai convegni su materie e temi giuridici; i Magistrati di carriera devono darne comunicazione al Magistrato Dirigente. Non è comunque consentita la partecipazione ad eventi e convegni organizzati da partiti o movimenti politici, associazioni sindacali, private o religiose, o comunque da enti o persone che, per orientamento o opinioni espresse, possano compromettere l'apparenza di imparzialità del Magistrato.

Art. 2

(Rapporti con la società civile e con gli utenti)

1. Nei rapporti con la popolazione e gli utenti della giustizia, il Magistrato deve tenere un comportamento attento al confronto, mostrare disponibilità all'ascolto e rispetto per la personalità e la



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

dignità altrui, senza alcuna discriminazione. Nell'esercizio delle funzioni è indifferente ai pregiudizi che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e sull'interpretazione ed applicazione del diritto.

2. Il Magistrato non deve usare o mostrare di usare il suo ruolo pubblico per ottenere vantaggi personali di qualsiasi tipo e non deve permettere che chiunque millanti o dia comunque l'impressione di essere in grado di influenzare i suoi atti.

3. Il Magistrato respinge fermamente qualsiasi segnalazione, pressione o sollecitazione diretta ad influire indebitamente sull'esercizio delle sue funzioni e ne dà tempestiva comunicazione al Magistrato Dirigente.

Art. 3

(Rapporti con la stampa)

1. Il Magistrato deve osservare scrupolosamente il segreto di legge e comunque la riservatezza sulle informazioni conosciute per ragioni d'ufficio.

2. Il Magistrato non pratica né sollecita, in qualsiasi forma, la pubblicità di notizie relative all'attività dell'ufficio o del suo lavoro.

3. Il Magistrato non rilascia dichiarazioni pubbliche o interviste senza l'autorizzazione del Magistrato Dirigente.

4. Il Magistrato non costituisce canali informativi personali riservati o privilegiati, né si avvale di servizi o siti di rete sociale per dare eco o conoscenza pubblica circa la propria attività d'ufficio o per esprimere opinioni non coerenti con la regola della imparzialità.

Art. 4

(Divieto di utilizzazione delle informazioni d'ufficio a fini non istituzionali)

1. Il Magistrato non utilizza le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio e non fornisce né richiede informazioni confidenziali su processi in corso, né compie sollecitazioni o segnalazioni dirette ad influire sullo svolgimento o sull'esito di qualsiasi procedimento.

Art. 5

(Attività politica e adesione ad associazioni)

1. Ai Magistrati non è consentito di esercitare, sotto qualsiasi forma, attività politica o sindacale, né manifestare pubblicamente il sostegno o l'avversione a movimenti, partiti, persone o enti che svolgono attività politica o sindacale.



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

2. Il Magistrato non deve avere frequentazioni con persone impegnate politicamente o attivamente in associazioni o enti aventi scopo politico o sindacale e idonee, per le modalità delle stesse, a far apparire pubblicamente compromessa la sua imparzialità.
3. I rapporti del Magistrato con i soggetti e organi della politica devono essere solo istituzionali, ovvero svolgersi nei casi e nelle forme previsti dalla legge.
4. Il Magistrato deve informare il Magistrato Dirigente di eventuali rapporti o relazioni personali con soggetti che svolgono attività politica.
5. Il Magistrato non aderisce ad associazioni che richiedono promesse o impegni di fedeltà o che non assicurino la piena trasparenza sulla loro attività o sulle forme di partecipazione degli associati.

Art. 6

(Regole di condotta comuni a tutti i Magistrati nell'esercizio delle funzioni)

1. I doveri dell'ufficio hanno la precedenza su tutte le altre attività per le quali non sussiste l'incompatibilità di legge.
2. Il Magistrato svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità.
3. Nell'adempimento dei doveri il Magistrato ha l'obbligo di osservare le seguenti regole:
 - curare l'aggiornamento professionale, mantenere elevata la sua professionalità e cultura e amministrare fedelmente la giustizia, senza essere condizionato da interessi di parte, dall'allarme sociale o dal timore di subire critiche;
 - svolgere diligentemente il lavoro assegnato e provvedere al deposito dei provvedimenti con sollecitudine e comunque nel rispetto dei termini di legge, e mantenere l'ordine ed il decoro in tutti i procedimenti giudiziari;
 - redigere la motivazione dei provvedimenti in maniera chiara e comprensibile, esaminando adeguatamente i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti;
 - evitare nelle motivazioni dei provvedimenti di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri Magistrati o dei difensori, ovvero sulle personalità dei soggetti coinvolti nel processo, quando non siano indispensabili ai fini della decisione;
 - osservare gli orari delle udienze e delle altre attività dell'ufficio, evitando disagi ai cittadini e ai difensori;
 - essere tollerante, rispettoso e cortese con le parti, i testimoni, i periti, gli avvocati e tutti coloro che intervengono nello svolgimento dell'attività giudiziaria; pretendere lo stesso contegno dai cancellieri, dagli ufficiali giudiziari, dai dipendenti e dai funzionari di polizia giudiziaria;
 - procurare che quanti hanno interesse in un procedimento siano ascoltati, nel rispetto della legge; non permettere o considerare informazioni fornite in via privata dalle parti riguardanti i fatti oggetto del



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

- procedimento in corso o che deve iniziare, che non siano state partecipate a tutte le parti del procedimento; non ricevere o conferire con le parti senza la presenza del loro difensore;
- evitare di nominare periti o consulenti rispetto ai quali ha condizioni di incompatibilità per rapporti anche indiretti di parentela, coniugali, di convivenza more uxorio, affinità, amicizia, inimicizia, economici o di lavoro attuali tra lui o un suo prossimo congiunto e l'interessato; se i rapporti di lavoro o economici siano comunque esauriti, è in ogni caso tenuto a informare il Magistrato Dirigente;
 - assolvere con sollecitudine il lavoro giudiziario, tenendo in considerazione le ricadute che i suoi comportamenti hanno sul lavoro delle cancellerie e dei difensori;
 - evitare di commentare i provvedimenti dei colleghi con soggetti diversi dai Magistrati o arrecare loro discredito, e assicurare che tale divieto sia osservato anche dal personale del Tribunale;
 - evitare di comunicare a terzi le informazioni apprese in riunioni, incontri o colloqui che avvengono con i colleghi, con i Cancellieri, con il personale e gli ausiliari, partecipare l'oggetto, lo svolgimento ed il contenuto delle medesime a soggetti estranei; mantenere il rigoroso riserbo su ogni fatto o questione riguardante l'ufficio;
 - cooperare con diligenza al disbrigo delle pratiche amministrative di cui sia richiesto; assolvere anche ai compiti non strettamente giudiziari con sollecitudine e competenza professionale; fornire il contributo per la soluzione di problemi, mediante congrue proposte; collaborare per l'organizzazione efficiente dei servizi, astenendosi da atteggiamenti di indifferenza per le difficoltà in cui possono venire a trovarsi i collaboratori amministrativi in ragione dei carichi complessivi di lavoro; agire in modo coordinato con gli altri colleghi, individuando insieme criteri di priorità, per i provvedimenti; perseguire l'obiettivo primario dell'efficienza e della qualità dell'amministrazione della giustizia, senza far prevalere atteggiamenti individualistici o egoistici;
 - nel rapporto con i dipendenti del Tribunale e gli ausiliari, tenere un contegno rispettoso, procurando di risolvere le difficoltà nell'esecuzione dei provvedimenti ed evitando di riferire alla responsabilità di altri i propri errori o inadempimenti;
 - informare il Magistrato Dirigente di qualunque regalo o donazione non di modico valore o eccedente i canoni usuali della mera cortesia.
4. I rapporti con gli Avvocati devono essere improntati al reciproco rispetto della dignità della persona e della professione.

Art. 7

(Regole di condotta specifiche dei Giudici inquirenti e decidenti in materia penale)

1. Il Magistrato assegnato allo svolgimento di funzioni penali esercita con correttezza e imparzialità il suo ruolo, nel coerente rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato e dei principi del giusto processo.



CONSIGLIO GIUDIZIARIO

SEDUTA DEL 17 marzo 2022

DELIBERA n.2

OGGETTO: Adozione Codice Etico dei Magistrati Sammarinesi

Art. 8

(Regole di condotta specifiche del Procuratore del Fisco)

1. Il Procuratore del Fisco, preposto a garantire la legalità del processo penale, interviene, ove ne ravvisi i presupposti, anche in posizione adesiva all'indagato o all'imputato in ogni fase e grado del processo.
2. Mantiene un atteggiamento di distacco dalle determinazioni dei Giudici inquirenti e decidenti, non riceve da questi alcuna sollecitazione, né conferisce con gli stessi al fine di conoscerne anticipatamente o influenzarne le decisioni.
3. Limita la frequentazione dei Giudici Inquirenti e decidenti.

Art. 9

(Regole di condotta specifiche dell'Uditore Commissariale)

1. L'Uditore Commissariale, nello svolgimento delle funzioni istruttorie delegate dal Commissario della legge, evita ogni atteggiamento autoreferenziale e fornisce al delegante ogni informazione utile per il corretto e tempestivo svolgimento del processo.
2. Adempie alle direttive ed alle istruzioni impartite dal delegante e rappresenta prontamente allo stesso le questioni controverse o di dubbia soluzione.

Art. 10

(Regole di condotta specifiche del Magistrato Dirigente)

1. Il Magistrato Dirigente, a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dei Magistrati e della correttezza del personale amministrativo, respinge ogni indebita interferenza, interna o esterna, sull'attività degli stessi.
2. Esamina le doglianze di utenti, Avvocati o altri soggetti, assume le opportune informazioni e adotta i provvedimenti conseguenti.
3. Sollecita la partecipazione e la collaborazione dei Magistrati, del personale amministrativo e degli Avvocati nella gestione trasparente dei problemi organizzativi del Tribunale.